

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » **Osservatorio n. 10**

Osservatorio n. 10

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Controllo di gestione

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi, deve fornire le conclusioni del controllo anche alla Corte dei conti.

(art.198 bis, aggiunto al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dell'art.1, c.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2. Gli uffici preposti al controllo di gestione, cui devono essere trasmessi gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione Consip da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con esclusione di quelli montani con popolazione fino a 5.000 abitanti, esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa.

(art.26, c.3 bis e 4, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2.1. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

2.2. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

Organo di revisione

1. Devono essere comunicati preventivamente all'organo di revisione gli atti di affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e le convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2. Deve essere comunicato preventivamente all'organo di revisione il provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'ente che, motivatamente, consente di superare il limite di spesa 2004 per acquisto di beni e servizi.

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

3. L'organo di revisione deve vigilare sul rispetto delle disposizioni che limitano la spesa 2004 per acquisto di beni e servizi.

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

ORDINAMENTO AUTONOMIE LOCALI

Segretari comunali o provinciali

1. Durante il periodo in cui il segretario è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.
(art.101, c.2 bis, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, aggiunto dall'art.3 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186).

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Sono stati approvati i modelli di certificato che unioni di comuni e comunità montane devono presentare entro il 30 settembre 2004 al ministero dell'interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale della finanza locale, sportello unioni, per la richiesta di contributo erariale, sugli appositi fondi a ciò destinati per l'anno 2004, nei casi di:

- a) unioni di comuni istituite nell'anno;
- b) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni;
- c) unioni di comuni già istituite, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi;
- d) comunità montane che hanno iniziato ad esercitare nell'anno, in sede di primo conferimento, servizi comunali in forma associata;
- e) comunità montane che già esercitano in forma associata servizi comunali, nel caso sia variato nell'anno il numero dei servizi conferiti da esercitare o sia cessato l'esercizio;
- f) unioni di comuni e comunità montane che esercitano in forma associata servizi comunali, ai fini della rideterminazione triennale del contributo erariale.

(art.2, c.6, e art.5, D.M. 1 settembre 2000, n.318; DM 2 agosto 2004, in G.U. n.201 del 27 agosto 2004).

Proventi delle concessioni edilizie

1. Gli oneri concessori relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria edilizia possono essere incrementati, con legge regionale, fino al massimo del 100 per cento.

(art.32, c.34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.1. Il versamento dell'anticipazione degli oneri di concessione deve essere eseguito:

- per il 30 per cento dell'importo, con un minimo di 500 euro qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per l'intero qualora l'importo dell'anticipazione sia inferiore a tale cifra, tra il 11 novembre e il 10 dicembre 2004;

- per la metà dell'importo restante, entro il 20 dicembre 2004;
 - per il saldo dell'importo, entro il 30 dicembre 2004.
- (allegato 1, modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.141, e dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.2. L'importo definitivo degli oneri concessori deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni che saranno definite con apposita deliberazione comunale.

SPESE

Contenimento degli impegni di spesa

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del saldo finanziario di competenza e/o di cassa 2003 e l'obiettivo della previsione cumulativa del saldo finanziario di cassa al 30 giugno 2004 ai fini del patto di stabilità interno, devono assicurare che la spesa per acquisto di beni e servizi sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua media sostenuta a medesimo titolo nel triennio 2001/2003, ridotta del 10 per cento.
(art.1, c. 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).

1.1. È esclusa dalla riduzione la spesa per consumi intermedi dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

1.2. La riduzione si applica anche sulla spesa per:

- missioni all'estero;
- funzionamento di uffici all'estero;
- rappresentanza;
- relazioni pubbliche;
- convegni;
- incarichi di studio o di ricerca;
- incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione;
- convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

1.3. La riduzione si applica, altresì, sulla spesa per gli organismi collegiali previsti per legge o per

regolamento e per i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative individuate annualmente dal consiglio e dalla giunta, secondo le rispettive competenze, come organismi indispensabili.

(art.1, c.9 e 11).

2. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che hanno rispettato nell'anno 2003 e fino a tutto il 1° semestre 2004 gli obiettivi del patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

(art.1, c.11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).

2.1. La spesa da ridurre è, pertanto, costituita soltanto da quella non ancora impegnata per acquisto di beni e servizi, sulla quale è da operare la riduzione del 10%. In tal caso, l'ammontare degli impegni assunti e di quelli da assumere, operata la detrazione, potrà anche risultare superiore alla media abbattuta del triennio precedente.

3. Il limite di spesa può essere superato soltanto in casi eccezionali e previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'ente.

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

3.1. Il provvedimento che consente motivatamente il superamento del limite di spesa deve essere comunicato preventivamente all'organo di revisione.

4. Nel presupposto che la riduzione del comparto della spesa per missioni all'estero, spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, costituisca requisito di legittimità (2° periodo del comma 10 richiamato dal penultimo periodo del comma 11), gli atti e i contratti posti in essere dal 12 luglio 2004 che facciano superare il tetto prefissato determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

5. Gli affidamenti di incarichi di studio o di ricerca, quelli di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione e le convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, sono possibili soltanto nei casi previsti dalla legge o nell'ipotesi di eventi straordinari.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

5.1. Gli atti relativi devono essere adeguatamente motivati e comunicati preventivamente all'organo di revisione.

5.2. L'affidamento di incarichi, di consulenza e di collaborazioni esterne non previste dalla legge o non motivate da eventi straordinari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

5.3. Nel presupposto che costituisca requisito di legittimità la riduzione del comparto della spesa per gli affidamenti di che trattasi (4° periodo del comma 9 richiamato dal penultimo periodo del comma 11), il superamento del tetto di spesa determina illecito disciplinare e responsabilità erariale.

6. L'organo di revisione è chiamato a vigilare sul rispetto delle disposizioni che limitano la spesa 2004 per acquisto di beni e servizi.

sequente in tema di...

(art.1, c.10 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

7. Gli enti locali emanano direttive nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica per conformarsi ai principi di cui ai punti precedenti.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

7.1. Le direttive devono essere comunicate in via preventiva alla Corte dei conti.

8. Per i comuni con popolazione fino a 5.000, il testo letterale del provvedimento ne prevederebbe il coinvolgimento, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, del D.Lgs. 165/2001, e, tuttavia, il provvedimento definitivo, dopo la conversione in legge, per le disposizioni strettamente collegate agli obiettivi del patto di stabilità interno, esclude l'applicazione nei loro confronti.

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 15 settembre 2004 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- 3,85% se di durata fino a 10 anni
- 4,25% se di durata fino a 15 anni
- 4,55% se di durata fino a 20 anni
- 4,70% se di durata fino a 25 anni
- 4,80% se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., in G.U. n.204 del 31 agosto 2004).

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;
- b) spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.
- c) spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;
- d) interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:
 - 3,70%, se di durata fino a 10 anni;
 - 4,10%, se di durata fino a 15 anni;
 - 4,40% se di durata fino a 20 anni.

- 4,15%, se di durata fino a 20 anni;
- 4,55%, se di durata fino a 25 anni;
- 4,65%, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- 3,90%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 3,95%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,00%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,35%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,40%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,45%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,65%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,70%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,80%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,85%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,90%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,00%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,95%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 5,05%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 5,15%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

LAVORI PUBBLICI

Attività urbanistico - edilizia

1. 'E riaperto il condono edilizio per le opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e per le tipologie di illecito previste dalla norma.

(art.32, c.25/28 e allegato 1, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140).

1.1. Le regioni potranno legiferare in materia entro l' 11 novembre 2004.

(art.5, c.1, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.2. La domanda di definizione dell'illecito edilizio con l'attestazione del pagamento

...la denuncia di somministrazione del mezzo comune, con l'anticipazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004. (art.32, c.32 e 35, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.3. Equivale a titolo abilitativo edilizio in sanatoria la coesistenza delle seguenti condizioni:

- a) la presentazione della documentazione in allegato alla domanda di definizione dell'illecito edilizio tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004;
 - b) il pagamento degli oneri di concessione entro il 30 dicembre 2004;
 - c) la presentazione della denuncia in catasto e della denuncia ai fini Ici entro il 30 giugno 2005;
 - d) la presentazione delle denunce, ove dovute, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico entro il 30 giugno 2005;
 - f) il decorso del termine di 24 mesi dal 30 dicembre 2004 senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune.
- (art.32, c.37, nel testo modificato dall'art.5, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

PUBBLICO IMPIEGO

Collaborazioni coordinate e continuative

Prendendo atto della crescita del fenomeno, dell'utilizzo improprio delle collaborazioni e dell'attivazione di contratti non sempre in linea con i principi dell'ordinamento e con quanto più volte dichiarato dalla Corte dei conti, la presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, è intervenuta con circolare 15 luglio 2004, n.4 (in G.U. n.203 del 30 agosto 2004).

Alle direttive emanate con la predetta circolare, per l'anno 2004, in materia, si aggiungono le disposizioni sul contenimento della spesa di cui all'art.1, c.9 e 11, del D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191, trattate alla voce precedente SPESA "Contenimento degli impegni di spesa"

Contenimento degli impegni di spesa .

1. Il ricorso a rapporti di collaborazione è consentito solo per prestazioni di elevata professionalità a fronte di particolari esigenze cui non possa sopperirsi con personale in servizio.

1.1. Le esigenze che possono essere fronteggiate con affidamento di incarichi a terzi devono, altresì, essere temporanee, non riguardare compiti che sono o devono essere svolti da dipendenti dell'ente.

1.2. Perché l'incarico possa essere considerato conferito lecitamente, è necessario che ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:

- rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'ente;
- impossibilità per l'ente conferente di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee, accertata a seguito di una reale ricognizione;
- specifica indicazione delle modalità e dei criteri di svolgimento dell'incarico;
- temporaneità dell'incarico;
- proporzione tra compenso erogato ed utilità conseguita.

1.3. Gli elementi di cui al punto precedente devono risultare dal contratto risultante da atto scritto, nel quale saranno indicati l'oggetto della prestazione e la durata della collaborazione.

1.4. Gli atti relativi devono essere adeguatamente motivati e comunicati preventivamente all'organo di revisione.

(art.1, c.9 e 11, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2. La necessità di ricorrere ad incarichi di collaborazione esterna e, nello specifico, di collaborazione coordinata e continuativa, deve costituire un rimedio eccezionale atto a fronteggiare esigenze peculiari.

2.1 L'esigenza di fabbisogni di professionalità che assumono le caratteristiche della permanenza deve essere individuata nei provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni di personale e soddisfatta tramite l'aggiornamento dei profili professionali, la riconversione di personale a seguito di formazione o aggiornamento, le procedure previste dai processi di progressione orizzontale e quelle concorsuali attinenti le progressioni verticali.

3. Il contenuto delle attività affidabili a soggetti esterni deve riguardare prestazioni di elevata professionalità e, quindi, di prestazioni di opera intellettuale.

4. Il rapporto di collaborazione si caratterizza per l'essenza di vincoli di subordinazione ed impedisce che al collaboratore siano affidati compiti di gestione e di rappresentanza.

4.1. Il rapporto è ricondotto al campo del lavoro autonomo con le seguenti peculiarità:

- continuità, quale prestazione che si protrae nel tempo e la cui durata deve essere definita in sede negoziale;
- coordinazione, ossia vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore ed attività dell'ente committente;
- prevalenza della prestazione personale.

4.2. Non sono applicabili al rapporto gli istituti del lavoro subordinato, quali l'obbligo di prestazione e il relativo controllo della presenza.

orata e il relativo consumo delle presenze.

4.3. Non sono, di contro, altresì, applicabili al rapporto l'attribuzione di ferie, l'unilaterale programmazione del periodo di riposo e la titolarità del diritto ai buoni pasto.

4.4. Per l'assimilazione fiscale operata dal Tuir, relativamente alle trasferte si applicano, invece, le regole valide per i lavoratori dipendenti.

4.5. Non potrà verificarsi, in nessun caso, la conversione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

5. La competenza alla attribuzione ad esterni di incarichi ed alla stipula del contratto è dei dirigenti o responsabili di servizio.

5.1. Nei casi di superamento dei vincoli e limiti di utilizzo di incarichi di consulenza e collaborazioni esterne, deve ritenersi superato l'errore scusabile e sussistente, invece, la colpa grave.

5.2. L'attribuzione di incarichi di collaborazione al di fuori delle condizioni e delle fattispecie indicate ai punti precedenti, comporta addebito di responsabilità a carico del dirigente o responsabile del servizio che ha adottato o dato il parere per gli aspetti di legittimità sull'atto e, specificatamente:

- la responsabilità per danno erariale;
- la responsabilità amministrativa;
- la responsabilità in sede civile.

6. Le pubbliche amministrazioni che conferiscono incarichi di lavoro autonomo da svolgersi in forma coordinata e continuativa sono tenute a dare comunicazione contestuale al centro territoriale competente nel cui ambito è ubicata la sede di lavoro.

Prosecuzione rapporto di lavoro

1. 'E data facoltà ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

(art.16, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.503, nel periodo aggiunto dall'art.1 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186).

1.1. Le amministrazioni possono accogliere le richieste.

CONTRATTI E APPALTI

Acquisti convenzionati (convenzioni Consip)

1. Sono estese anche ai beni e servizi che non hanno rilevanza nazionale le convenzioni che il Ministero del tesoro stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura.

(art. 26, rubricazione e c.1, legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel testo modificato dall'art.1, c.4, lett. a,b, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.1. Le funzioni di concludere le convenzioni sono affidate alla Consip S.p.a..
(D.M. 24 febbraio 2000, in G.U. n. 58 del 10 marzo 2000).

1.2. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Consip pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.
(art.24, c.6 bis, legge 27 dicembre 2003, n.289).

1.3. Su richiesta degli enti locali, la Consip S.p.a. può fornire supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi.
(art.3, c.172, legge 24 dicembre 2003, n.350).

2. Il Ministero economie e finanza promuove aggregazioni di province di comuni, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e di servizi a rilevanza nazionale alle migliori condizioni di mercato, con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale.
(art.59, rubricazione, c.1 e 2, legge 23 dicembre 2000, n.388, nel testo modificato dall'art.3, c.167, lett. a, legge 24 dicembre 2003, n.350)

3. Il Ministero del tesoro promuove le intese necessarie per il collegamento a rete delle amministrazioni pubbliche, al fine di accertare lo stato di attuazione della normativa ed i risultati conseguiti, sia in relazione agli acquisti di cui alle convenzioni concluse dalla Consip S.p.a. che alle convenzioni concluse dalle aggregazioni di province e comuni.
(art.59, c.6, legge 23 dicembre 2000, n.388).

4. 'E nuovamente imposto agli enti locali l'obbligo di aderire alle convenzioni Consip; se vogliono procedere agli acquisti in maniera autonoma, sono obbligati ad utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni e di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

4.1. Gli acquisti con ricorso a procedure telematiche soggiacciono agli stessi parametri di qualità e di prezzo come limite massimo.

4.2. Sono esclusi dall'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti ed i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
(art.26, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.448, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2004, n.191).).

4.3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto deve allegare al contratto medesimo una dichiarazione, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva, nella quale è attestato il rispetto delle disposizioni.
(art.26, c.3 bis, legge 23 dicembre 1999, n.488, aggiunto dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

4.4. La stipulazione di contratti in violazione comporta addebito di responsabilità amministrativa e patrimoniale

4.5. Ai fini della determinazione del danno, si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

5. Gli atti relativi ad acquisti fuori convenzione sono trasmessi agli uffici preposti al controllo di gestione. (art.26, c.3 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 1999, n.488 dell'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

1.1. Gli uffici preposti al controllo di gestione esercitano le funzioni di sorveglianza e di controllo sul rispetto della disciplina sugli acquisti e sottopongono annualmente all'organo di direzione politica dell'ente una relazione sui risultati conseguiti, in termini di riduzione di spesa. (art.26, c.4, legge 23 dicembre 1999, n.488).

1.2. La relazione annuale deve essere resa disponibile sul sito internet dell'ente.

1.3. I compiti di verifica e di referto attribuiti all'ufficio preposto al controllo di gestione, qualora questo non sia stato costituito, nella fase di prima applicazione, sono svolti dal servizio di controllo interno.

6. Il Ministero economia e finanze, a mezzo dei propri servizi ispettivi di finanza pubblica, oltre che del collegio dei revisori o del nucleo di valutazione o del servizio di controllo interno degli enti, può acquisire ogni informazione sull'utilizzo delle convenzioni Consip.. (art.28, c.1 e 2, legge 27 dicembre 2002, n.289).

Mercato elettronico

1. Con D.P.R. 4 aprile 2002, n.101, è stato approvato il regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi. (in G.U. n.125 del 30 maggio 2002).

1.1. Il regolamento si applica alle amministrazioni aggiudicatrici che per l'approvvigionamento di beni o servizi anche di importo inferiore alla soglia comunitaria di 200.000 euro optino di effettuare acquisti attraverso procedure telematiche.

1.2. Gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di applicare le disposizioni regolamentari. (art.2, c.4).

1.3. Gli acquisti sono soggetti ai limiti massimi dei parametri di prezzo qualità dei beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni Consip. (art.26, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo sostituito dall'art.1, c.4, lett. c, D.L. 12 luglio 2004, n.168).

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Assistenza fiscale

1. Il compenso spettante ai sostituti d'imposta per ogni dichiarazione Mod. 730/2002 elaborata e trasmessa è elevato da euro 11,18 ad euro 11,46.
(D.M. 6 maggio 2004, in G.U. n.171 del 23 luglio 2004).

1.1. Il compenso spetta in misura doppia in caso di dichiarazione congiunta.

11 NOVEMBRE

Attività urbanistico-edilizia

-(Termine ultimo) Emanazione delle leggi regionali in materia di condono edilizio, ivi compreso la determinazione degli oneri concessori, incrementabili fino al massimo del 100%.
(art.32, c.25/28 e 34, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, nel testo modificato dal D.L. 31 marzo 2004, n.82, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n.140; art.5, c.1, D.L. 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.191).

15 NOVEMBRE

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accessi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi.

(art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004).

20 NOVEMBRE

Sanzioni per violazioni codice della strada (1)

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2005.

(art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale (1)

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2005-2007 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale.

(art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2005-2007 del fabbisogno di personale.

(art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

- Trasmissione della programmazione 2005-2007 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica.

(art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Formazione del personale (1)

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni.
(art.7 bis, c.1, aggiunto al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, dall'art.4, legge 16 gennaio 2003, n.3).

Tributi locali (2)

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2005 dei tributi locali.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448).

Tariffe e prezzi pubblici (2)

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2005.
(art. 53, c.16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo sostituito dall'art.27, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Bilancio di previsione (3)

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2005 ed allegati.
(art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2005 ed allegati all'organo di revisione per la resa del parere.
(art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

- (1) Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.
- (2) Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge.
- (3) Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge.

30 NOVEMBRE

Imposta comunale sugli immobili

- Trasmissione, a mezzo plico postale raccomandato, delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate ai comuni agli effetti dell'ICI (relative alle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2003) al consorzio ANCI/CNC per la fiscalità locale.
(art. 5, D.M. 3 agosto 1994).
- Inoltro di eventuale richiesta al Consorzio ANCI/CNC, da parte dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, per il ritiro diretto presso il comune delle copie per l'elaborazione meccanografica delle dichiarazioni presentate agli effetti dell'ICI.
(art. 5, D.M. 3 agosto 1994).

Variazioni al bilancio

- (Termine ultimo) Deliberazione di variazione del bilancio per l'anno 2004. (art.175, c.3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).
- (Termine ultimo) Deliberazione consiliare di assestamento generale del bilancio per l'anno 2004. (art.175, c.8, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Trasformazione mutui Cassa dd.pp.

- Termine annuale per la trasmissione alla Cassa depositi e prestiti – Div. V – dell'istanza per l'eventuale trasformazione, relativamente a mutui concessi alla data del 1° gennaio 1999, del capitale residuo da ammortizzare in un nuovo mutuo a tasso vigente al momento del perfezionamento dall'operazione di trasformazione. (art.61, c.3, legge 23 dicembre 1998, n.488, e circolare Cassa dd.pp. 4 luglio 2000, n.1239).

Trasferimenti statali

- Attribuzione della seconda rata a saldo del contributo erariale per l'anno 2004 agli enti titolari di contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale, parametrato agli oneri per IVA certificati. (D.M. 22 dicembre 2000).

Parità uomo-donna nel lavoro

- (Termine ultimo) Presentazione al ministro del lavoro e delle politiche sociali di richiesta per l'ammissione al rimborso annuale totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro. (art.7, c.1, legge 10 aprile 1991, n.125).

30 NOVEMBRE

Attività di informazione e di comunicazione

- Presentazione al vertice dell'amministrazione, da parte della struttura di coordinamento delle attività di informazione e di comunicazione (Portavoce, Ufficio stampa, URP) del piano annuale di comunicazione. (Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento funzione pubblica, 7 febbraio

2002).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto dall'anno in corso, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura.
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Servizi pubblici

- (Termine ultimo) Deliberazione in aumento della tariffa, con effetto immediato, nel caso in cui il controllo di gestione abbia evidenziato uno squilibrio tra spese impegnate ed entrate accertate che non consente il rispetto della percentuale minima di copertura.
(art. 9, c. 2, D.L. 18 gennaio 1993, n.8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n.68).

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, dell'imposta da recuperare per l'annualità 2003 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare
(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n. 9 del 13 febbraio 2004).

Imposta R.C. auto

- Versamento al ministero dell'interno, da parte delle province, dell'imposta da recuperare per le annualità fino al 2002 della riduzione dei trasferimenti statali che non è stato possibile operare.
(art.31, c.12, legge 27 dicembre 2002, n.289; D.M. 17 novembre 2003, in G.U. n.9 del 13 febbraio 2004).